

CDP VENTURE CAPITAL SGR – SOCIETÀ PER AZIONI

INVITO A PRESENTARE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO INDIRETTO PER IL FONDO MOBILIARE RISERVATO DI TIPO CHIUSO “DIGITAL TRANSITION FUND - PNRR”

I. OGGETTO DELL'INVITO

CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“**CDP VC**” o “**SGR**”) è la società di gestione di un fondo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Digital Transition Fund - PNRR”, istituito in data 20 settembre 2022 (il “**Fondo**” o “**DTF**”), sottoscritto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“**MIMIT**”) attraverso l'utilizzo di risorse stanziare dall'Unione Europea per il tramite dell'iniziativa NextGeneration EU e ricomprese nel PNRR Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up”, per un ammontare di EUR 400 milioni, in linea con le disposizioni della *Nuova CID*.

L'obiettivo di CDP Venture Capital SGR nell'ambito della gestione del Fondo è incentivare gli investimenti privati, migliorare l'accesso ai finanziamenti nell'ecosistema italiano delle start-up digitali e sviluppare il mercato del capitale di rischio nel settore, tramite la sottoscrizione, entro il 30 giugno 2026, di convenzioni di finanziamento con start-up, newco o fondi di venture capital per un ammontare necessario ad utilizzare la totalità delle risorse riservate al Fondo (EUR 400 milioni). Per il raggiungimento di tale obiettivo di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate anche le risorse soggette alle condizionalità ex ante per l'investimento nei round successivi, previste negli accordi di investimento relativi agli investimenti iniziali sottoscritti entro il 30 giugno 2026 e le risorse allocate nell'ambito degli investimenti conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Nuova CID e in conformità della precedente strategia di investimento del Fondo.

Fermo quanto sopra, e coerentemente con le caratteristiche della Missione, il Fondo investirà in *imprese target*, sia attraverso investimenti diretti che *investimenti indiretti*, al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech, blockchain e della microelettronica, ovvero in altri ambiti della transizione digitale.

Pertanto, CDP Venture Capital SGR, in qualità di gestore del Fondo, intende invitare i soggetti interessati a presentare, nelle forme e secondo le modalità descritte nel presente invito (“**Invito**”), progetti idonei per l'investimento da parte del Fondo, aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 2, che saranno valutati da CDP Venture Capital SGR in piena autonomia e indipendenza.

In particolare, l'Invito ha l'obiettivo di ricevere opportunità di “*investimento indiretto*” in “*imprese target*” (come di seguito definite) per favorire la transizione digitale delle filiere.

2. CARATTERISTICHE DEI FONDI DI VC CHE INVESTANO IN IMPRESE TARGET

In generale si rappresenta che le risorse del Fondo saranno destinate per investimenti diretti e/o *investimenti indiretti* in *imprese target* attive in ambiti della transizione digitale.

Ai fini del presente Invito, si precisa che:

- (i) per “*investimenti indiretti*” si intendono gli investimenti in *fondi target di terzi* (ovvero di *fondi di venture capital*¹ e/o in *fondi di venture debt*², gestiti da un *gestore autorizzato*³ che, nella propria politica di investimento, prevedano anche l’investimento in “*imprese target*” operanti in uno o più settori rilevanti per il Fondo) e/o nelle società veicolo (e.g. *newco*) costituite da *fondi target di terzi* o anche da altri fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR;
- (ii) per “*imprese target*” si intendono, in particolare:
 - le *start-up* con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI (di cui alla Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003) delle filiere della transizione digitale e che realizzano progetti innovativi;
 - le *start-up* e le piccole e medie imprese che sono state costituite tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione oppure che è stata costituita con l’investimento di una grande impresa o di un’impresa a media capitalizzazione in ottica di *venture building*;
 - le *imprese holding* che, cumulativamente, (i) abbiano sede legale in uno Stato diverso dall’Italia e controllino (ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1, cod. civ.) una delle imprese di cui ai precedenti alinea, e (ii) svolgano effettivamente il proprio *business* o abbiano programmi di sviluppo in Italia; si precisa in tale ipotesi che le risorse investite dal Fondo saranno impiegate dalle imprese ammissibili in Italia e la proprietà intellettuale sviluppata in Italia dovrà restare in Italia.
- (iii) per “*newco*” si intendono i veicoli avente forma societaria di investimento e/o co-investimento, creati *ad hoc* per l’investimento (anche indiretto) in *imprese target*.

L’investimento in *imprese holding* potrà riguardare fino a un massimo del 30% del numero delle *imprese target* in portafoglio.

In linea con il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo delle risorse, si precisa che verranno conteggiate le risorse investite (e cioè le risorse impegnate con il perfezionamento di documentazione vincolante, anche se non ancora richiamate) dal Digital Transition Fund nei *fondi target di terzi*, o in società veicolo costituite da *fondi target di terzi* o in società veicolo costituite da fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR.

In tale caso, la documentazione contrattuale che disciplina l’*investimento indiretto* del Digital Transition Fund dovrà prevedere, *inter alia*, un impegno vincolante a garantire che soggetti privati

¹ Si intendono i “fondi per il *venture capital*” come definiti dall’articolo 1, lettera c), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato.

² Si intendono i “fondi per il *venture debt*” come definiti dall’articolo 1, lettera m-ter), del decreto 27 giugno 2019, come tempo per tempo modificato.

³ Si intende per “*gestore autorizzato*” il soggetto, diverso da CDP Venture Capital SGR, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell’Unione Europea, o comunque residente in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.

investano nelle *imprese target*, un ammontare almeno pari alle risorse investite dal Digital Transition Fund in un *fondo target di terzi* e/o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o dai fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR, generando un effetto leva cumulativo di almeno 1x1.

A tal fine si potrà computare, a far data dall'*investimento indiretto* del Digital Transition Fund, sia (i) la quota parte di risorse sottoscritta da soggetti privati nel *fondo target di terzi* o in schemi paralleli che co-investono sistematicamente con il *fondo target di terzi* o nelle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o nelle società veicolo costituite da fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR; sia (ii) le risorse investite da soggetti privati nelle *imprese target*, a loro volta investite da parte del *fondo target di terzi* e/o delle società veicolo (e.g. newco) costituite da fondi *target di terzi* o costituite da fondi gestiti da CDP Venture Capital SGR.

In linea con gli obiettivi di superamento dei divari territoriali, il 40% delle risorse investibili del Fondo sarà riservata da CDP Venture Capital SGR agli investimenti (diretti e indiretti) in operazioni da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), oppure che riguardino *imprese target* che abbiano sede operativa ubicata nelle predette Regioni, compatibilmente con le caratteristiche e il numero dei progetti che perverranno. A tal proposito, fermo restando l'indirizzo di CDP Venture Capital SGR di massimizzare l'investimento nelle Regioni del Mezzogiorno, la SGR potrà, a partire dal 1° gennaio 2025, investire l'importo riservato pari al 40% anche in Regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, tenuto conto dell'interesse primario di perseguire prioritariamente i target e gli obiettivi della Nuova CID.

Pertanto, fermo restando quanto suindicato e ferma l'autonomia di selezione e gestoria di CDP Venture Capital SGR, le opportunità di *investimenti indiretti* che potranno essere prese in considerazione per l'intervento da parte del Fondo, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere ad oggetto l'investimento in fondi di investimento che (i) anche in via residuale ma almeno pari al commitment potenziale da parte del Fondo, investano in *start-up* con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI delle filiere della transizione digitale, le PMI che realizzano progetti innovativi, ivi incluse le piccole e medie imprese nate da *spin-off* di grandi imprese caratterizzati da significativo grado di scalabilità; e (ii) siano gestiti da gestori autorizzati, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato;
- b) riguardare l'*investimento indiretto* in *imprese target* al fine di favorire la transizione digitale delle filiere, in particolare negli ambiti dell'Intelligenza Artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech, blockchain e della microelettronica, ovvero in altri ambiti della transizione digitale;
- c) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (vedi *infra*).

Avuto riguardo alla lettera c), si precisa che gli investimenti del Fondo saranno realizzati in linea con gli obiettivi del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility, di seguito anche "RRF") e stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Plan, di seguito anche "RRP")

debba arrecare danno agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia). Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "*do no significant harm*"). Si precisa, altresì, che, ai sensi di quanto chiarito nella Circolare MEF RGS n. 22 del 2024 recante "Aggiornamento Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che aggiorna la Circolare MEF RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 recante "Aggiornamento Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che aggiorna la Circolare MEF RGS del 30 dicembre 2021 "Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", l'Investimento 3.2 ricade nel cd. "Regime 2, per il quale l'Investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo", rispettando solo i principi DNSH" ed allo stesso si applica la Scheda 26 - *Finanziamenti a impresa e ricerca* – contenuta nella suddetta guida in cui vengono specificati i vincoli connessi alle diverse tipologie di operazioni.

Al fine di non compromettere il rispetto del principio DNSH, saranno presi in considerazione unicamente i progetti di investimento in *fondi target di terzi* che investano in attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. In particolare, i *gestori autorizzati* non potranno prendere in considerazione i progetti di *investimento indiretto* in *imprese target* la cui attività si concentri sostanzialmente⁴ negli ambiti di cui al seguente elenco:

- i) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività collegate⁵;
- ii) industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂⁶;
- iii) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti⁷;
- iv) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti⁸;
- v) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Considerato quanto sopra, in conformità all'Accordo Finanziario, i *fondi target di terzi* dovranno impegnarsi a non investire in *imprese target* che presentino i seguenti codici NACE/ATECO:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

⁴ Il beneficiario finale è considerato "concentrarsi sostanzialmente" su un dato settore o attività se il settore o l'attività risulta costituire una parte essenziale della sua attività commerciale, rispettivamente in termini di ricavi lordi, di utili o di clientela. I ricavi lordi generati dal settore o dall'attività esclusi non devono in nessun caso superare il 50 % dei ricavi lordi totali.

⁵ Ad eccezione di: a) attività e attivi per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); e b) attività e attivi di cui al punto ii) per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

⁶ Compresi attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁷ Sono veicoli inquinanti i veicoli non a emissioni zero.

⁸ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché le azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;

Fermo quanto sopra, CDP Venture Capital SGR valuterà il rispetto del principio DNSH caso per caso, anche mediante ausilio di esperti qualificati, secondo i seguenti criteri generali:

- per quanto riguarda il settore “industrie ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂”: si intendono non investibili le attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste, non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
- per quanto riguarda il settore “produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti” si intendono escluse tutte le attività relative a veicoli con “emissioni diverse da zero” (inclusi i veicoli ibridi), rimanendo investibili le attività connesse alla mobilità elettrica, ad idrogeno o ad altra -propulsione ad emissioni zero;
- per quanto riguarda il settore “raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti”, si intendono escluse le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti in discarica e all'incenerimento e termovalorizzazione di rifiuti, rimanendo investibili le attività di trattamento rifiuti che favoriscono il recupero di materia e la generazione di materia prima seconda nell'ambito di progetti di economia circolare.

In generale, CDP Venture Capital SGR assicura che la politica del rispetto del principio DNSH venga applicata dal *gestore autorizzato* facendo riferimento alla lista di cui sopra, come eventualmente disciplinata e implementata, tempo per tempo, dalla legislazione nazionale, anche di rango regolamentare, applicabile alla misura. In particolare, per gli *investimenti indiretti*, CDP Venture Capital SGR procederà ad effettuare le seguenti verifiche:

- (i) che il *gestore autorizzato* (o il fondo *target* di terzi ove applicabile) si sia impegnato o si obblighi a impegnarsi a non utilizzare le risorse del Fondo per investire in *imprese target* la cui attività si concentri sostanzialmente⁹ negli ambiti sopra elencati o che svolgano attività nei settori/codici NACE/ATECO sopra elencati (verifica *ex ante*), e
- (ii) il *gestore autorizzato* (o il fondo *target* di terzi ove applicabile) si sia impegnato o si obblighi a impegnarsi a verificare che le *imprese target* abbiano rispettato l'impegno a non concentrare sostanzialmente¹⁰ le proprie attività negli ambiti esclusi (sulla base della lista precedente), e predisporre delle modalità di controllo *ex-post* consistenti nella ricezione, su base annuale, di un'autodichiarazione, sottoscritta dall'*impresa target*, che attesti tempo per tempo il rispetto del principio DNSH.

⁹ Per la definizione di “concentri sostanzialmente” si veda la nota 4

¹⁰ *Ibid.*

3. **DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E PRESENTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO**

Le opportunità di *investimento indiretto* da parte del Fondo dovranno:

- essere presentate dai *fondi target di terzi* e/o dai *gestori autorizzati* (i “**Soggetti Interessati**”), e
- essere accompagnate da informazioni e da documentazione di supporto relative al *gestore autorizzato* e al *fondo target di terzi*.

A tali fini, in sede di presentazione dei progetti dovranno essere presentati i documenti richiesti dall'Allegato 1 “Due Diligence Checklist” del presente Invito, incluse le informazioni volte all'identificazione del titolare effettivo dei *fondi target di terzi* ai sensi dell'art. 22 paragrafo 2 lettera d del Regolamento (UE) 2021/241, e l'attestazione di assenza del conflitto di interessi nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (DSAN) conformemente agli artt. 46-47 del DPR n.445/2000. Sarà obbligo da parte del proponente (Legale rappresentante) e del Titolare effettivo - qualora non coincidente con il Legale rappresentante – rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti di CDP Venture Capital SGR.

Le opportunità di investimento, unitamente alle informazioni e alla documentazione fornita a supporto saranno oggetto di autonoma valutazione da parte di CDP Venture Capital SGR, come meglio precisato *infra*.

Resta inteso che CDP Venture Capital SGR potrà richiedere l'acquisizione dell'ulteriore documentazione di dettaglio, ai fini dell'espletamento dello screening e dell'eventuale due diligence che sarà condotta sul *gestore autorizzato* e sul *fondo target di terzi*.

I *Soggetti Interessati* possono presentare i progetti per un eventuale investimento nei *fondi target di terzi* da parte del Fondo, inviando la presentazione del progetto e la documentazione a corredo, all'indirizzo digitaltransitionfund@cdpventurecapital.it.

La stipula degli accordi perfezionanti l'*investimento indiretto* da parte del Fondo resta subordinata alle autonome valutazioni e verifiche da parte di CDP Venture Capital SGR. A tal fine CDP Venture Capital SGR si riserva di richiedere in qualsiasi momento al soggetto la produzione di tutta la documentazione necessaria.

4. **ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO: DUE DILIGENCE**

Fermo restando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea previsti dall'iniziativa NextGeneration EU e recepiti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, le opportunità di investimento ricevute saranno analizzate da CDP Venture Capital SGR in modo selettivo, conformemente a quanto previsto dalla politica di investimento del Fondo e in linea con le *best practice* di mercato. In particolare, in sede di analisi e di valutazione dell'investimento, CDP Venture Capital SGR applicherà le politiche e procedure aziendali interne volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi,

comprese le frodi sospette, della corruzione, dell'antiriciclaggio, dei rischi reputazionali, degli ESG, dell'antimafia, etc. Il Soggetto Gestore Autorizzato, nell'espletamento delle sue funzioni, adotta politiche e procedure interne conformi alla normativa summenzionata.

Si precisa che, in conformità con le disposizioni della Nota UDM PNRR 7/2023 e ai sensi della normativa in materia di risparmio gestito, i *gestori autorizzati* selezionati da CDP Venture Capital SGR nell'ambito degli *investimenti indiretti* dovranno dotarsi di un apposito modulo finalizzato a mappare le fattispecie di potenziale conflitto tra il *fondo target di terzi* e le *imprese target* da esso valutate.

Lo *screening* e la valutazione preliminare dell'investimento da parte del Fondo nei *fondi target di terzi* sono pertanto rimessi all'autonoma, selettiva e insindacabile valutazione da parte di CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR effettuerà una *due diligence* dei *fondi target di terzi* che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà maggiormente meritevoli.

Nell'ambito dello *screening* iniziale e dell'eventuale *due diligence* dell'*investimento indiretto* del Fondo, CDP Venture Capital SGR terrà conto altresì del processo decisionale di investimento seguito dal *fondo target di terzi* avuto riguardo, tra l'altro, ai principi trasversali della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani, che potranno essere considerati, dal *gestore autorizzato* (o dal *fondo target di terzi*, ove ammissibile), fra i criteri di preferenza a parità di valutazione dei progetti, o di priorità di analisi, a parità di tempistica.

Inoltre, ove le *imprese target* svolgano attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, CDP Venture Capital SGR richiederà al *gestore autorizzato* di assicurare, caso per caso, in occasione della stipula dell'accordo di investimento da parte del *fondo target di terzi*, il rispetto di tali normative da parte delle medesime *imprese target*.

I *Soggetti Interessati* potranno pertanto essere chiamati a produrre la documentazione ulteriore che CDP Venture Capital SGR reputerà necessaria, e a prestare ogni collaborazione a CDP Venture Capital SGR e/o ai consulenti dalla stessa eventualmente incaricati, utile a tali fini. CDP Venture Capital SGR potrà infatti avvalersi, nell'ambito della *due diligence*, anche di consulenti e advisor esterni, fermo il rispetto di appositi accordi di confidenzialità aventi a oggetto le informazioni trasmesse.

5. SELETTIVITA' DELL'ATTIVITA' DI CDP VENTURE CAPITAL SGR

Come anticipato, CDP Venture Capital SGR svolge l'attività di investimento delle risorse del Fondo in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della normativa applicabile e del regolamento di gestione del Fondo, in conformità alle politiche e procedure aziendali in materia di investimenti, gestione dei rischi, antiriciclaggio, conflitti di interesse, rischi reputazionali, ESG, etc.

Tutte le opportunità di investimento presentate saranno pertanto rimesse alla valutazione autonoma e indipendente di CDP Venture Capital SGR. Nell'ipotesi in cui, in base alle risultanze dello *screening* iniziale delle proposte ricevute e degli approfondimenti eventualmente condotti da CDP Venture Capital SGR (anche in materia di conflitti di interesse, rischio reputazionale, etc.), CDP Venture

Capital SGR decidesse di non procedere con l'investimento da parte del Fondo, la medesima CDP Venture Capital SGR potrà a proprio insindacabile giudizio decidere di non avviare la due diligence, o di terminare la due diligence già avviata, e non procedere con l'investimento, senza che alcun soggetto possa, in ogni caso, invocare alcuna pretesa o diritto ad alcun titolo nei confronti di CDP Venture Capital SGR e senza che da tale circostanza sorga alcun obbligo in capo a CDP Venture Capital SGR di dare comunicazione (preventiva o successiva) al Soggetto Interessato della decisione di non perfezionare l'investimento.

CDP Venture Capital SGR sottoscrive con *i fondi target di terzi* accordi di finanziamento, che comprendono, *inter alia*:

- l'obbligo per l'intermediario finanziario di prendere le proprie decisioni nel rispetto, *mutatis mutandis*, dei requisiti relativi al processo decisionale e alla politica di investimento del Digital Transition Fund - PNRR, anche per quanto riguarda il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo";
- la descrizione del quadro di monitoraggio, audit e controllo istituito dal Soggetto Gestore Autorizzato, che è soggetto, *mutatis mutandis*, a tutti i requisiti di monitoraggio, audit e controllo di CDP Venture Capital SGR;
- l'impegno giuridicamente vincolante per il Soggetto Gestore Autorizzato a conseguire, a livello sia di fondo che di start-up, un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo.

6. **AUDIT**

Nell'ambito degli audit ex post che CDP Venture Capital SGR effettuerà in conformità al piano di audit, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione di CDP Venture Capital SGR e redatto con criteri di prioritizzazione "Risk Based", la Funzione di Revisione Interna della SGR condurrà interventi di audit sul processo di investimento dei Fondi DTF e GTF con l'obiettivo di verificare i) l'efficacia dei sistemi di controllo, con riferimento, in particolare, all'individuazione delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi, al rispetto del principio DNSH, alle norme in materia di aiuti di Stato, al divieto di doppio finanziamento; ii) che le operazioni finalizzate da CDP Venture Capital SGR siano state effettuate in conformità alle condizioni previste dai Regolamenti di Gestione e dalle procedure aziendali vigenti. Parimenti, CDP Venture Capital SGR potrà effettuare audit ex post nei confronti dei Soggetti Gestori Autorizzati nell'ambito degli Investimenti Indiretti, in forza di apposite previsioni che dovranno essere incluse negli accordi tra CDP Venture Capital SGR e il Soggetto Gestore Autorizzato.

7. **MONITORAGGIO, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE**

Le attività di monitoraggio, in termini di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Digital Transition Fund - PNRR, saranno svolte da CDP Venture Capital SGR in qualità di Soggetto Attuatore per il tramite del sistema informativo ReGiS.

Si rappresenta che le *imprese target* che beneficeranno dell'investimento da parte del Digital Transition Fund - PNRR, in qualità di beneficiari finali, sono tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021. Ai sensi di tale articolo e in conformità alla Nota UdM PNRR del MIMIT 12/2023, tali *incuba* dovranno garantire adeguata visibilità dell'investimento di cui saranno beneficiarie attraverso la diffusione di informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa NextGeneration EU, riportando il logo dell'Unione.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Invito non costituisce offerta al pubblico né sollecitazione all'investimento.

CDP Venture Capital SGR si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o annullare il presente Invito in qualunque stato della stessa, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o diritto a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo.

9. INFORMATIVA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) e dalla relativa normativa di attuazione incluse le successive modifiche e integrazioni, i *Soggetti Interessati*, con la presentazione dei progetti per l'investimento da parte del Fondo, autorizzano espressamente CDP Venture Capital SGR al trattamento dei dati forniti per la formulazione della stessa e, in generale, per la partecipazione alla presente procedura, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi, secondo quanto riportato nell'informativa allegata, fermi restando gli obblighi di riservatezza a cui CDP Venture Capital SGR è tenuta.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di CDP Venture Capital SGR S.p.A. raggiungibile all'indirizzo <https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/home.page>, nonché al sito web di Italia Domani raggiungibile all'indirizzo <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/finanziamento-di-start-up.html>.